ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/30/CEE RELATIVA ALLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA DEGLI ENTI CREDITIZI

Art. 7

Tutela dell'attività di vigilanza e inosservanza delle disposizioni

Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' ed enti indicati nell'art. 2, comma 1, ed espone, nelle comunicazioni fornite ai sensi dell'art. 2, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle societa' ed enti medesimi o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. Fuori dei casi indicati nel comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' indicate nel medesimo comma e ostacola le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. Per l'inosservanza delle norme degli artt. 2, 3 e 4 o delle rel- ative disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia si applicano gli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1993, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-528-1992/art-7-tutela-dell-attivita-di-vigilanza-e-inosservanza-delle-disposizioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it